

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
G.E. DOTT. ALESSANDRO AULETTA

**_OMISSIS_ CONTRO _OMISSIS_
PROCEDURA ESECUTIVA N. 131/2023 R.G.E.**

RELAZIONE DI STIMA

ARCH. MICHELE BROCCOLETTI

1. PREMESSA.

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Auletta, del Tribunale di Napoli Nord, con verbale di nomina del 08/11/2023, ha conferito al sottoscritto, arch. Michele Broccoletti, con studio in Aversa (CE) alla via Tribunale n. 8, iscritto all'Albo degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Caserta al n. 1970, l'incarico di esperto stimatore ai sensi dell'art. 568 c.p.c. per il bene ricadente nella procedura esecutiva immobiliare n. 131/2023 R.G.E..

Tale procedura espropriativa immobiliare è stata promossa da _OMISSIS_ con sede in _OMISSIS_, _OMISSIS_, e con sede secondaria in _OMISSIS_ alla via _OMISSIS_, C.F. e P.IVA _OMISSIS_, contro il signor _OMISSIS_, nato a _OMISSIS_ il _OMISSIS_, in virtù di Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca del 30/07/2018 a rogito del notaio Mariavalentina Puca Giusti (Rep. n. 5344; Racc. n. 4091), iscritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Caserta in data 06/08/2018 ai nn. 27837/3206.

Il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva, avvenuto in data 09/05/2023.

Nella suddetta documentazione la certificazione delle iscrizioni si estende a tutto il ventennio antecedente la data di trascrizione del pignoramento e la certificazione delle trascrizioni relative all'immobile pignorato risale sino all'ultimo atto di acquisto inter vivos a carattere traslativo antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento.

Inoltre, risulta depositato dal creditore procedente l'estratto di mappa.

Si precisa, altresì, che tra la data di acquisto del bene e la data del pignoramento non sono intervenute variazioni catastali.

Infine, si rappresenta che non risulta depositato dal procedente il certificato di stato civile del debitore. Pertanto, lo scrivente ha provveduto ad acquisire il suddetto certificato presso il comune dove egli risulta attualmente residente, dal quale si evince che l'esecutato è di stato civile libero, per decesso del coniuge, dalla data del 08/06/2018.

2. RISPOSTA AI QUESITI POSTI DAL G.E..

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

*L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.*

*In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.*

Al riguardo:

*- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della*

proprietà superficciaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota di 1/4; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di 1/2 in luogo dell'intera proprietà; quota di 1/4 in luogo della maggior quota di 1/2; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

a) nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe) o se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), ed informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

*Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).*

*In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).*

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".


*Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.*

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il diritto reale e i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, corrispondono a quelli riportati nell'atto di acquisto.

Il bene immobile sottoposto a pignoramento, in virtù del titolo esecutivo richiamato in premessa, è costituito dalla piena proprietà di un appartamento, posto al piano primo di un fabbricato per civili abitazioni, sito in Lusciano al viale Alessandro Manzoni n. 2, censito al Catasto Fabbricati al **foglio 3, p.lla 5023, sub. 7**, categoria A/2.

Al fine della corretta individuazione dell'immobile di cui sopra, lo scrivente ha provveduto a effettuare la sovrapposizione della foto aerea e della mappa catastale, riportate nell'**Allegato n. 1**, con la evidenziazione dell'edificio di cui fa parte il bene pignorato.



Alla luce di quanto sin qui riportato, è formato un unico lotto di vendita, costituito dall'immobile di seguito riportato, facente parte di un fabbricato ubicato nel Comune di Lusciano (CE) al viale Alessandro Manzoni n. 2.

- **Piena proprietà di appartamento** ubicato al piano primo, confinante a sud, a ovest e a nord con cortile interno e a est con vano scala condominiale; censito al Catasto Fabbricati al **foglio 3, p.lla 5023, sub. 7**, categoria A/2, classe 3, piano primo, consistenza vani 7, superficie catastale 153 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 145 mq, Rendita Catastale Euro 596,61.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

*L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.*

*Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").*

*Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.*

*In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.*

*Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.*

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

*In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.*

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Come già anticipato, l'immobile che costituisce l'unico lotto posto in vendita, consiste in un appartamento, posto al piano primo di un fabbricato, sito nel Comune di Lusciano (CE) al viale Alessandro Manzoni.

L'edificio, di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di pignoramento, si articola su tre livelli fuori terra e uno seminterrato. Il piano seminterrato è adibito a locale di deposito. Al piano rialzato vi è un appartamento e tre locali commerciali. Al piano primo e al piano secondo vi sono due appartamenti per ciascun piano.

La struttura portante è di tipo intelaiato in conglomerato cementizio armato; i solai sono di tipo latero-cementizio; la copertura è piana. Le pareti esterne sono intonacate e tinteggiate.

L'edificazione del fabbricato risale agli anni '80. Le finiture sono di livello economico. Lo stato di manutenzione risulta mediocre, sia per quanto riguarda gli impianti, che per quanto riguarda le finiture.


Esso è collocato nella zona del centro storico del Comune di Lusciano, a pochi metri di distanza dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, a circa 350 m dalla sede del Municipio, a circa 300 m dalla sede succursale del Liceo Scientifico 'Giancarlo Siani' e a pochi metri dall'ufficio Postale. La posizione dell'immobile è un elemento di discreto appeal da un punto di vista commerciale, in quanto è una zona residenziale ben servita e collocata a breve distanza dal Comune di Aversa.

L'accesso pedonale e quello carrabile alla corte condominiale sono entrambi collocati nella via Virgilio, strada che si immette su viale Alessandro Manzoni/via Costanzo.

Da detta corte si giunge poi al vano scala condominiale, che serve i singoli appartamenti collocati ai vari livelli, oltre al piano cantinato, mentre i locali commerciali al piano rialzato hanno il loro accesso principale lungo il fronte est del fabbricato, ovvero lungo il viale Alessandro Manzoni, in quanto da detta via sono raggiungibili attraverso una scala esterna anch'essa condominiale.




RELAZIONE DI STIMA - PROC. 131/2023 R.G.E.
OMISSIS CONTRO _OMISSIS_



PIANTA PIANO PRIMO

Al *piano primo* – come già detto – è collocato l'appartamento oggetto della presente relazione di stima, cui si accede dal ballatoio condominiale. Esso si articola in soggiorno, camera da pranzo, tinello, disimpegno, tre camere, due bagni, un piccolo deposito/lavanderia, due balconi sul fronte sud e una piccola loggia sul fronte ovest.

Inoltre, fatta eccezione per il lato ovest, adiacente al vano scala condominiale, i restanti tre lati dell'appartamento sono liberi e prospicienti la corte comune.





L'appartamento presenta infissi in alluminio e vetro, con tapparelle avvolgibili in pvc. Le bussole interne sono in legno tamburato. La pavimentazione interna è costituita da piastrelle in ceramica, come anche i pavimenti e rivestimenti dei bagni e della cucina. La pavimentazione dei balconi è in ceramica per esterni.

Vi sono impianto idrico-sanitario e impianto di riscaldamento autonomo, con corpi radianti in ghisa. Vi sono, inoltre, impianto citofonico, TV ed elettrico. L'impianto di riscaldamento appare non funzionante. Tutti gli altri impianti appaiono ampiamente obsoleti e non rispondenti alla normativa vigente.

L'appartamento si presenta in uno stato di manutenzione mediocre, tenuto conto sia dell'obsolescenza delle finiture e degli impianti, sia degli evidenti fenomeni di infiltrazioni dagli appartamenti soprastanti, cui non hanno fatto seguito interventi di manutenzione.

Le finiture sono di livello economico.

L'altezza utile dell'appartamento è pari a circa 2,92 m. La superficie netta è pari a circa 128 mq, quella dei balconi è pari a circa 27 mq. La superficie commerciale complessiva è pari a circa 157 mq.

Si precisa che non è stato possibile reperire l'attestato di prestazione energetica dell'appartamento, il costo per la cui redazione è stimato forfettariamente in **Euro 500,00**, comprensivi di IVA e oneri previdenziali.

Si allegano rilievo metrico dello stato di fatto (**Allegato n. 2**) e rilievo fotografico dell'unità immobiliare (**Allegato n. 3**).

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche

per il periodo precedente la meccanizzazione;

*- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.*

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

*- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);*

*- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:*

- *se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;*
- *se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).*

*In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.*

Al riguardo, l'esperto:

*- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;*

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- *deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;*
- *deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.*

L'appartamento oggetto della presente procedura esecutiva immobiliare, così come menzionato nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, è identificato catastalmente come segue.

- Comune di Lusciano, Catasto Fabbricati, **foglio 3, p.lla 5023, sub. 7**, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 7, superficie catastale totale 153 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 145 mq, R.C. Euro 596,51, piano primo.


Esso risulta intestato in Catasto a _OMISSIS_, nato a _OMISSIS_ il _OMISSIS_, per il diritto di piena proprietà.

Esso risulta costituito al Catasto Fabbricati sin dall'impianto meccanografico, con gli identificativi foglio 3, p.lla 99999 sub. 7 e variato, per allineamento mappe, con pratica n. CE0245943 del 16/05/2007.

A seguito della suddetta variazione, l'immobile ha acquisito gli identificativi catastali attuali.

Si precisa che i dati catastali attuali corrispondono ai dati catastali riportati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione e che gli uni e gli altri corrispondono ai dati catastali riportati nell'atto di acquisto da parte del debitore esecutato.

Il fabbricato risulta edificato sulla particella censita al Catasto Terreni al foglio 3, p.IIa 5023, oggi ente urbano, di 1307 mq. Detta particella risulta costituita con tipo mappale del 27/06/1985, pratica n. 272499, in atti dal 18/10/2001 (n. 139332.1/1985), con la originaria consistenza di 2007 mq, e variata con frazionamento del 21/08/2013, pratica n. CE0175659, in atti dal 21/08/2013 (n. 175659.1/2013), ove la consistenza veniva ridotta all'attuale, pari a 1307 mq, con la conseguente costituzione dell'adiacente p.IIa 5085, ente urbano, estesa 700 mq. Nella realtà fattuale, questa ulteriore particella di terreno – unitamente a quella di nostro diretto interesse, riportata al foglio 3 p.IIa 5023 – costituisce, in parte, l'area esterna utilizzata come cortile condominiale ad uso parcheggio. Tuttavia, dalla consultazione degli atti di provenienza, non emergono diritti proporzionali di pertinenza dell'unità immobiliare di nostro interesse su detta particella 5085.



PIANTA PIANO PRIMO

Per quanto attiene, invece, la conformità catastale del bene pignorato, si rappresenta che – dal confronto tra il rilievo dello stato dei luoghi e la planimetria catastale – si riscontrano le difformità di seguito riportate.

Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale, si evidenziano minime variazioni della sagoma, traslazioni delle tramezzature interne e lievi spostamenti di alcune porte e di alcune finestre. La difformità più rilevante che viene riscontrata, tuttavia, è la differenza di sagoma del blocco che ospita la cucina/tinello, che nella realtà dei fatti risulta essere costruito più a ovest.

Per ogni più precisa indicazione di quanto sopra descritto, si rimanda all'elaborato grafico di sovrapposizione tra la planimetria catastale e il rilievo dello stato di fatto, con la evidenziazione delle citate difformità catastali, allegato alla presente relazione di stima e sopra riportato.

Alla luce di quanto sin qui descritto, lo scrivente ritiene che la planimetria catastale dovrà essere aggiornata in termini di distribuzione planimetrica. Tale variazione potrà avvenire attraverso la presentazione di procedura DOCFA, il cui costo è stimato forfettariamente in **Euro 700,00**, comprensivi di IVA, oneri previdenziali e spese catastali.

Si allegano estratto di mappa, visura storica del terreno, elaborato planimetrico, elenco subalterni, visura catastale storica dell'unità immobiliare pignorata, planimetria catastale ed elaborato grafico di sovrapposizione tra stato di fatto e planimetria catastale, con evidenziazione delle difformità riscontrate (**Allegato n. 4**).

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di **appartamento**, ubicato al piano primo di un fabbricato sito nel Comune di Lusciano (CE) al viale Alessandro Manzoni n. 2.

L'**appartamento** si articola in soggiorno, camera da pranzo, tinello, disimpegno, tre camere, due bagni, un deposito/lavanderia, due balconi sul fronte sud e una loggia sul fronte ovest; confina a sud, a ovest e a nord con cortile condominiale e a est con vano scala condominiale; è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lusciano al **foglio 3, p.lla 5023, sub. 7**, categ. A/2, classe 3, consistenza vani 7, superficie catastale totale 153 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 145 mq, R.C. Euro 596,51, piano 1.

La piena proprietà del cespite sopra descritto comprende i diritti proporzionali sulle parti comuni dell'edificio.

Rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale, si evidenziano minime variazioni della sagoma, traslazioni delle tramezzature interne e lievi spostamenti di alcune porte e di alcune finestre, oltre alla differenza di sagoma del blocco che ospita la cucina/tinello, che risulta essere costruito più a ovest.

Per ogni più precisa indicazione di quanto descritto, si rimanda all'elaborato grafico di sovrapposizione tra la planimetria catastale e il rilievo dello stato di fatto, allegato alla relazione di stima.

Vi è Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27/2007 del 05/10/2007, inerente l'intero fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, rilasciata ai sensi della Legge n. 47/1985, cui non è conforme lo stato dei luoghi in ordine a talune difformità, di seguito meglio descritte.

Rispetto a quanto rappresentato nei grafici allegati al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27/2007, si evidenziano minime variazioni della sagoma, traslazioni delle tramezzature interne, l'assenza della parete curva posta all'ingresso e lievi spostamenti di alcune porte e di alcune finestre, oltre alla differenza di sagoma del blocco che ospita la cucina/tinello, che risulta essere costruito più a ovest.

Per ogni più precisa indicazione di quanto descritto, si rimanda all'elaborato grafico di sovrapposizione tra il Permesso di Costruire in Sanatoria e il rilievo dello stato di fatto, allegato alla relazione di stima.

Non risultano provvedimenti repressivi da parte dell'ente comunale per interventi difformi accertati per l'unità immobiliare.

Non vi è certificato di agibilità.

Il fabbricato, di cui l'appartamento oggetto di trasferimento fa parte, ricade in zona omogenea B1 del Piano Urbanistico Comunale vigente del Comune di Lusciano ed il lotto sui cui esso insiste è da ritenersi saturo, secondo quanto attestato dall'ente comunale.

PREZZO BASE euro 62.000,00.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

*L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al **primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.***

A questo riguardo, l'esperto:

- *deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;*
- *può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.*

*In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.***

*Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.*

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

*Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.*

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

*Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).*

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio aventenatura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

*Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).*

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

*Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).*

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

*L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.*

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

*Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.*

Si riporta, di seguito, la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà per il bene immobile oggetto della presente relazione di stima, risalendo, a ritroso, sino al primo atto di acquisto inter vivos a carattere traslativo antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento.

- La piena proprietà dell'immobile oggetto di stima – così come catastalmente identificato ancora oggi, ovvero foglio 3 p.IIIa 5023 sub. 7 – è pervenuta al debitore, _OMISSIS_, di stato civile libero, in virtù di atto di compravendita del 30/07/2018 a rogito del notaio Mariavalentina Puca Giusti (Rep. n. 5343; Racc. n. 4090), trascritto in data 06/08/2018 ai nn. 27835/21917, da _OMISSIS_, nato a _OMISSIS_ il _OMISSIS_.
- Ancor prima, il bene in oggetto è pervenuto a _OMISSIS_ in virtù di atto di compravendita del 27/10/2017 a rogito del notaio Alessandro Malafronte (Rep. n. 152; Racc. n.125), trascritto il 31/10/2017 ai nn. 35311/27006, da _OMISSIS_, nato a _OMISSIS_ il _OMISSIS_.

- A sua volta, il sig. _OMISSIS_ ha acquistato la piena proprietà dell'immobile in forza di Decreto di Trasferimento Immobili, emesso in data 30/09/2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e trascritto il 25/10/2013 ai nn. 36218/26036, da _OMISSIS_ _____, nato a _OMISSIS_ il _OMISSIS_, e _OMISSIS_, nata a _OMISSIS_ il _OMISSIS_.
- Si precisa che il fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato sull'appezzamento di terreno, originariamente identificato al Catasto Terreni al foglio 3 p.lle 1009, 1157, 1171, 1172, 1176, ex p.lla 1156/b.
- Ancor prima, la piena proprietà dei terreni identificati al foglio 3 p.lle 1171, 1172, e p.lla 1156/b è pervenuta al sig. _OMISSIS_, coniugato in regime di comunione dei beni, in virtù di atto di compravendita del 11/05/1979 a rogito del notaio Domenico Farinaro, trascritto in data 18/05/1979 ai nn.10551/9347, da _OMISSIS_, nata a _OMISSIS_ il _OMISSIS_.
- Precedentemente, il sig. _OMISSIS_ acquistava una ulteriore porzione di terreno, identificata al foglio 3 p.lle 1009 e 1157, in virtù di atto di compravendita del 14/10/1977 a rogito del notaio Francesco Musto, trascritto in data 26/10/1977 ai nn. 20942/18592, da _OMISSIS_, nato a _OMISSIS_ il _OMISSIS_.

Si allegano copia degli atti di compravendita del 30/07/2018 e del 27/10/2017, nota di trascrizione del Decreto Trasferimento Immobili del 30/09/2013 e degli atti di acquisto dei terreni del 11/05/1979 e del 14/10/1977 (**Allegato n. 5**)

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- ***L'epoca di realizzazione dell'immobile;***
- ***gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);***
- ***la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.***

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

*Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).***

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici

competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

i.artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);

ii.art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

iii.art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- *verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.*

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- *concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.*

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi.

*Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.*

*Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.*

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

A seguito degli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lusciano dal sottoscritto, allo scopo di verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile pignorato, si è potuto riscontrare quanto segue.

■ Alla luce della documentazione fornita dall'ente comunale, il fabbricato – di cui fa parte l'appartamento oggetto di esecuzione – risulta realizzato in assenza di titolo edilizio e, pertanto, risulta presentata in data 31/12/1986 con prot. n. 11321 a nome del sig. _OMISSIS_ istanza di condono ai sensi della Legge n. 47/1985 per l'intero stabile.

■ In data 09/04/1994 risulta rilasciata al sig. _OMISSIS_ Concessione Edilizia n. 528/1994 per la demolizione di una parte del muro di recinzione e per la costruzione di scala esterna in muratura, allo scopo di vincere il salto di quota esistente tra i locali del piano rialzato e la quota della sede stradale (viale Manzoni).

■ Per quanto attiene, invece, l'edificazione dell'intero corpo di fabbrica, in data 05/10/2007 il Comune di Lusciano, in ragione dell'istanza di condono prot. n. 11321 del 31/12/1986, rilasciava al sig. _OMISSIS_ Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27/2007 – ai sensi della Legge n. 47/1985 – per un fabbricato sito in Lusciano alla via Manzoni n. 2 e composto da:

- un piano cantinato;


- un piano terra, adibito in parte a locali commerciali e in parte a civile abitazione;
- un piano primo e un piano secondo, adibiti a civili abitazioni,

- Si precisa, inoltre, che in data 27/07/2004 e, dunque, prima del rilascio del suddetto titolo edilizio in sanatoria, risulta depositata a nome del sig. **_OMISSIS_ D.I.A. prot. n. 7364** per lavori di manutenzione ordinaria, con riferimento ad un intervento di ripristino dei cornicioni del fabbricato condominiale. Si precisa che in detta pratica risulta presente anche la planimetria dell'unità immobiliare, nella quale è rappresentato uno stato dei luoghi assai prossimo a quello reale, rilevato dall'esperto stimatore. Tuttavia, all'epoca, lo stato di fatto non era ancora legittimato da alcun titolo edilizio rilasciato.
- Infine, in data 23/12/2018 con prot. n. 19019, risulta depositata a nome del sig. **_OMISSIS_ Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)** per interventi in attività edilizia libera per l'unità immobiliare oggetto della presente relazione di stima. Al riguardo lo scrivente evidenzia che i lavori citati nella modulistica allegata alla pratica di cui sopra non incidono sulla conformità urbanistico-edilizia dell'immobile oggetto della presente relazione. Peraltro, dal pessimo stato di conservazione dell'unità immobiliare, riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato dallo scrivente, non appare verosimile che in una data successiva al 23/12/2018 possano essere stati realmente effettuati lavori di manutenzione ordinaria.
- Si rappresenta che – secondo quanto riscontrato dall'ufficio tecnico comunale – risultano rilasciati certificati o attestati di agibilità parziale, inerenti altre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, ma non risulta rilasciato un certificato di agibilità per l'intero edificio, né per la sola unità immobiliare oggetto di stima.

Lo scrivente ha effettuato un confronto tra gli elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27/2007 – unico titolo edilizio che legittima l'edificazione dell'immobile pignorato – e l'effettivo stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo, dal quale sono emerse le difformità di seguito descritte.

Si riscontrano minime variazioni della sagoma, traslazioni delle tramezzature interne, l'assenza nei grafici allegati al permesso di costruire della parete curva posta all'ingresso e lievi spostamenti di alcune porte e di alcune finestre. Anche per quanto attiene la verifica delle difformità urbanistico-edilizie – come per il caso delle difformità catastali – risulta più rilevante la difformità della sagoma del vano cucina/tinello, che è realizzato più ad ovest, rispetto a quanto rappresentato dai grafici allegati al titolo edilizio in sanatoria.

Infine, si rappresenta che l'altezza utile rilevata, pari a 2,92 m, risulta inferiore a quella riportata nel permesso di costruire in sanatoria, dove è indicata in 3,00 m.



A parere dell'esperto stimatore, le lievi difformità riscontrate possono essere agevolmente sanate, facendo ricorso ad un'istanza per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001. A parere dell'esperto stimatore, il ricorso all'art. 36 è giustificato dalle variazioni di sagoma, oltre che di prospetto, per quanto lievi.

Il costo per la suddetta sanatoria è stimato forfettariamente in **Euro 4.500,00** circa, per diritti di segreteria, marche da bollo, sanzione amministrativa e compensi professionali, a loro volta comprensivi di IVA e cassa previdenziale.

Si rappresenta, infine, che il fabbricato, di cui l'appartamento oggetto di stima fa parte, ricade in zona omogenea B1 del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Lusciano ed

il lotto sui cui esso insiste è da ritenersi saturo, secondo quanto attestato dallo stesso ufficio tecnico comunale.

Si allegano copia del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 27/2007 e elaborato grafico di sovrapposizione tra la planimetria allegata al P.d.C. in Sanatoria e il rilievo dello stato di fatto, con la evidenziazione delle difformità urbanistico-edilizie riscontrate (**Allegato n. 6**).

Si allega, inoltre, la certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Lusciano (**Allegato n. 7**)

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

*L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.*

*Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.*

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

*Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.*

*Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:*

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

A seguito del sopralluogo effettuato in data 17/01/2024, congiuntamente al custode giudiziario, avv. Lucia Cerqua, lo scrivente ha accertato che l'appartamento risulta attualmente occupato dal signor **_OMISSIS_** e dal suo nucleo familiare, in assenza di qualsiasi titolo di occupazione.

Si allega certificato di residenza storico del terzo occupante (**Allegato n. 8**), dal quale si evince che egli risulta residente presso il bene pignorato sin dal 23/07/2014.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) *verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).*
Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) *verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).*
La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) *acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale**;*
- d) *acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;*
- e) *verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;*
- f) *acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.*

*In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.*

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) *Domande giudiziali;*
- 2) *Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;*
- 3) *Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;*
- 4) *Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;*
- 5) *Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.*

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) *Iscrizioni ipotecarie;*
- 2) *Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);*
- 3) *Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);*
- 4) *Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).*

Esistenza di formalità, vincoli o oneri a carico degli acquirenti.

Dalle indagini svolte presso i competenti uffici, non risultano presenti domande giudiziali, atti di asservimento, convenzioni, vincoli, servitù o limitazioni all'uso del bene.

Esistenza di formalità, vincoli o oneri non a carico degli acquirenti.

Dagli accertamenti effettuati presso gli uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, è emerso che, sull'immobile oggetto della presente procedura esecutiva, risultano presenti le seguenti formalità.

Iscrizioni.

- Iscrizione contro: nn. 27837/3206 del 06/08/2018. Ipoteca Volontaria derivante da concessione a Garanzia di Mutuo a rogito del notaio Mariavalentina Puca Giusti del 30/07/2018 (Rep. n. 5344; Racc. n. 4091).

Soggetti a favore: _OMISSIS_, P.IVA _OMISSIS_.

Soggetti contro: _OMISSIS_,
C.F. _OMISSIS_ per la quota di 1/1.

Immobili: 1. Piena proprietà, Catasto Fabbricati, Comune di Lusciano, foglio 3, p.lla 5023, sub. 7, cat. A/2, vani7, piano 1.

Pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli.

- Trascrizione contro: nn. 16602/13186 del 27/04/2023, verbale di pignoramento immobili notificato in data 04/04/2023.

Soggetti a favore: _OMISSIS_, P.IVA _OMISSIS_.

Soggetti contro: _OMISSIS_,
C.F. _OMISSIS_ per la quota di 1/1.

Immobili: 1. Piena proprietà, Catasto Fabbricati, Comune di Lusciano, foglio 3, p.lla 5023, sub. 7, cat. A/2, vani7, piano 1.

Nell'**Allegato n. 9** si riporta l'elenco sintetico delle formalità in capo al debitore e quello relativo all'immobile oggetto di stima.

Difformità urbanistico - edilizie.

Come precisato in risposta al quesito sub 6), per l'immobile pignorato sono state riscontrate difformità urbanistiche sanabili, il costo per la definizione delle quali è stimato forfettariamente in **Euro 4.500,00**, per sanzioni amministrative, diritti di segreteria e marche da bollo, oltre che per spese tecniche, comprensive di IVA e oneri previdenziali.

Difformità catastali.

Come precisato in risposta al quesito sub 3), sono state riscontrate lievi difformità catastali. Il costo per la presentazione del DOCFA di aggiornamento della planimetria catastale è stimato forfettariamente in **Euro 700,00**, comprensivi di IVA, oneri previdenziali e spese catastali.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dagli accertamenti effettuati presso i competenti uffici, risulta che l'immobile oggetto di stima non ricade su suolo demaniale.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

*All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).*

*Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).*

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dagli accertamenti effettuati presso i competenti uffici, risulta che l'immobile pignorato non insiste su terreno gravato da censo, livello o uso civico.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) *l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);*
- 2) *eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;*
- 3) *eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;*
- 4) *eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.*

L'immobile pignorato consiste in un appartamento, facente parte di un edificio condominiale, per il quale – tuttavia – non risulta costituito formalmente alcun condominio.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei **documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- *nella eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;*
- *nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;*
- *nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;*
- *nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;*
- *nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.*

Critério di stima utilizzato.

Il metodo utilizzato per la stima del valore di mercato del bene è quello del confronto di mercato (**Market Approach**). Il valore di mercato viene calcolato come segue:

$$\text{Val. Merc.} = \text{S.C. (superficie commerciale in mq)} \times \text{Val. Unit. (in €/mq)}.$$

Calcolo della superficie commerciale.

La superficie commerciale è pari alla somma:

- della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali (i muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di 25 cm);
- della superficie omogeneizzata delle pertinenze esclusive di ornamento:
 - superfici scoperte di uso esclusivo. Esse saranno computate al 10% della superficie, fino alla superficie dell'unità immobiliare, e al 2% per la quota eccedente detto limite;
 - balconi, terrazzi e similari. Qualora tali pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori, essa sarà computata al 30% fino a 25 mq e al 10% per la quota eccedente i 25 mq e, qualora siano non comunicanti, computata al 15% fino a 25 mq e al 5% per la quota eccedente i 25 mq;
- della superficie omogeneizzata delle pertinenze esclusive accessorie a servizio dell'unità immobiliare:
 - cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.. Essi vanno computati al 50%, qualora tali pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori, e al 25%, qualora siano non comunicanti.

Valori unitari e fonti delle informazioni utilizzate per la stima.

Il valore unitario è ottenuto reperendo i più recenti valori di mercato relativi a compravendite già effettuate nell'area di riferimento per immobili simili a quelli da stimare sia per tipologia

RELAZIONE DI STIMA - PROC. 131/2023 R.G.E.
OMISSIS CONTRO _OMISSIS_

che per consistenza. I dati riportati di seguito sono ottenuti dalle quotazioni pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale, aggiornate al secondo semestre 2023, calcolato sulla base dei dati riportati di seguito.

Provincia	Comune	Fascia/Zona	Destinazione
Caserta	Lusciano	B2/Centrale/Centro urbano	Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore di Mercato (€/mq)	
		Min	Max
Abitazioni di tipo economico	Normale	600	850

Inoltre, si riportano i valori restituiti dal sito di settore www.borsinoimmobiliare.it, calcolati sulla base delle caratteristiche fisiche e di posizione dell'immobile.

Provincia	Comune	indirizzo	Destinazione
Caserta	Lusciano	Centro storico	Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore di Mercato (Euro)	
		Min	Max
Abitazioni di tipo economico	Da ristrutturare	59.101,00	89.826,00
		Valore di Mercato unitario (Euro/mq)	
		Min	Max
		377,16	573,24

Si consideri che per immobili della stessa tipologia, le agenzie di intermediazione immobiliare operanti nell'area di riferimento che sono state consultate, forniscono i seguenti valori unitari.

Agenzia immobiliare	Valore di mercato (€)	Ubicazione immobile	Metraglia (mq)	Valore unitario (€/mq)
OMISSIS	60.000	Lusciano viale Manzoni	73	821,92

Alla luce di quanto sin qui riportato, in considerazione alle caratteristiche dell'unico lotto di vendita, i valori unitari verranno ottenuti operando una media ponderata tra i valori medi forniti dall'OMI e dal sito www.borsinoimmobiliare.it – cui attribuiremo un coefficiente di 0,40 – e i dati restituiti dalle agenzie immobiliari operanti nell'area, nonché dai siti di settore – cui attribuiremo un coefficiente pari a 0,60. In tal modo otterremo:

$$600,00 \text{ €/mq} \times 0,40 + 820,00 \text{ €/mq} \times 0,60 = \mathbf{732,00 \text{ €/mq}}$$

Valutazione singola e complessiva dei diritti reali pignorati.

UNICO LOTTO IN VENDITA - Piena proprietà di appartamento al piano primo.

SUPERFICIE COMMERCIALE DELL'IMMOBILE

Destinazione	S.L.	S.N.R. (30%)	S.N.R. (10%)
Soggiorno	42,95		
Pranzo	19,43		
tinello	8,20		
Balcone 1		18,37	
bagno 1	5,21		
lavanderia	3,81		
bagno 2	11,54		
Disimpegno	6,81		
loggia		1,95	
camera 1	19,68		
Balcone 2		4,68	3,58
camera 2	16,31		
Camera 3	14,90		
TOTALE	148,84	7,50	0,36

TOTALE S.C. = 148,84 mq + 7,50 mq + 0,36 mq = 156,71 mq

arrotondabili a 157 mq

Valore di mercato della **piena proprietà del Lotto Unico**, ossia **appartamento** al piano primo:

$$157 \text{ mq} \times 732,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 114.924,00.$$

A tale valore è necessario detrarre le seguenti spese:

- | | | |
|---|------|-----------|
| - spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica | Euro | 500,00; |
| - spese aggiornamento catastale | Euro | 700,00; |
| - spese per la sanatoria delle difformità sanabili | Euro | 4.500,00; |

TOTALE **Euro** **5.700,00.**

Così avremo che il valore di mercato della **piena proprietà del Lotto Unico**, ossia **appartamento** al piano primo sarà dato da:

$$\text{Euro } 114.924,00 - \text{Euro } 5.700,00 = \text{Euro } 109.224,00.$$

Si ritiene opportuno, inoltre, applicare dei coefficienti di differenziazione, allo scopo di ottenere un valore di mercato che sia il più possibile prossimo allo stato in cui versa l'immobile. Infatti, i coefficienti di differenziazione permettono di correggere le quotazioni medie di mercato per ottenere il valore degli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno tenere in debito conto – secondo quanto disposto dal G.E. – delle circostanze che condizionano una vendita giudiziaria dell'immobile rispetto ad una vendita sul libero mercato e che lo scrivente valuta nell'ordine del 10% del valore dell'immobile.

Inoltre, non si può non tenere conto – in fase di stima – dell'epoca di costruzione e dello stato di manutenzione dell'appartamento e dell'intero stabile di cui esso fa parte. Per le circostanze qui richiamate, si ritiene opportuno operare una decurtazione pari al 30% del valore dell'immobile.

Infine, appare necessario evidenziare la difficoltà di parcheggio all'interno della strada di accesso e – soprattutto – l'assenza di un box-auto. Esse incidono – secondo il parere dell'esperto stimatore – sull'appetibilità del bene e, per tale ragione, si ritiene necessario applicare una ulteriore decurtazione pari al 10% del valore del bene.

Si applicherà, pertanto, il seguente coefficiente globale unico, dato dal prodotto dei singoli coefficienti di differenziazione applicati:

• Ribasso per vendita giudiziaria	0,90
• Stato di manutenzione e epoca di costruzione	0,70
• Assenza box-auto	0,90
COEFFICIENTE GLOBALE UNICO	$0,90 \times 0,70 \times 0,90 = 0,567$

Pertanto, il valore di mercato del LOTTO UNICO posto in vendita è pari a:

Euro 109.224,00 x 0,567 = Euro 61.930,01 arrotondabili a Euro 62.000,00

Valore di mercato del LOTTO UNICO: Euro 62.000,00.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.
*Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.*

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il bene immobile oggetto di stima non è costituito da una quota indivisa.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

*In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.*

*L'esperto deve inoltre acquisire **SEMPRE certificato di stato civile** dell'esecutato.*

*In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.*

*Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere **SEMPRE** verificato alla luce di tali certificazioni.*

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

*Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.*

Il debitore, _OMISSIS_, risulta residente in _OMISSIS_ alla via _OMISSIS_, sin dal _OMISSIS_, come attestato dal certificato di residenza storico.

Per quanto concerne, invece, il regime patrimoniale, si precisa che il debitore risulta essere di stato libero, per decesso del coniuge, avvenuto in data 08/06/2018, e – dunque – prima della data di acquisto dell'immobile oggetto della presente relazione di stima.

Si allegano alla presente relazione certificato di residenza storico e certificato di stato civile del debitore esecutato (**Allegato n. 10**).

Tanto si rassegna alla Superiore Valutazione del Signor Giudice dell'Esecuzione, in adempimento dell'incarico ricevuto.

L'esperto stimatore

arch. Michele Broccoletti

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RISPOSTA AI QUESITI POSTI DAL G.E.....	2
QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.....	2
QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.	5
QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.	8
QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto. . .	11
QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.....	13
QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.	15
QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.....	20
QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.	20
QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.	22
QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....	23
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....	23
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.....	24
QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....	25
QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio. .	29